

DELIBERAZIONE 29 NOVEMBRE 2012
509/2012/E/COM

RINNOVO DEL DISCIPLINARE DI AVVALIMENTO, DA PARTE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS, DEL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. E ACQUIRENTE UNICO S.P.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 novembre 2012

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95), istitutiva dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09) e in particolare l'articolo 27, comma 2;
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 recante “Attuazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE”;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili” (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 di “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 2 agosto 2010, recante “Criteri e parametri per il calcolo del corrispettivo da riconoscere agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da combustibili fossili per la risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6 in essere”;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011, recante “Definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento” (di seguito: DM 5 settembre 2011);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare del 5 luglio 2012, di

“Attuazione dell’articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (c.d. Quinto Conto Energia)”;

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 6 luglio 2012, di “Attuazione dell’articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici”;
- il provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi 29 aprile 1992, n. 6, come modificato dai Decreti del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 4 agosto 1994 e 24 gennaio 1997;
- la deliberazione dell’Autorità 19 marzo 2002, n. 42;
- la deliberazione dell’Autorità 14 dicembre 2004, n. 215 (di seguito: deliberazione 215/04);
- la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08;
- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 120/08);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2009, GOP 71/09 (di seguito: deliberazione GOP 71/09), di attuazione dell’articolo 27, comma 2, della legge n. 99/09, in materia di avvalimento, da parte della medesima Autorità, del Gestore dei servizi energetici-GSE S.p.A. e dell’Acquirente Unico S.p.A.;
- la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09;
- la deliberazione dell’Autorità 7 aprile 2010, GOP 16/10 (di seguito: deliberazione GOP 16/10);
- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2010, GOP 43/10 (di seguito: deliberazione GOP 43/10);
- la deliberazione dell’Autorità 17 novembre 2010, ARG/com 201/10 (di seguito: deliberazione ARG/com 201/10);
- la deliberazione dell’Autorità 30 novembre 2010, ARG/elt 219/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 219/10);
- la deliberazione dell’Autorità 28 aprile 2011, GOP 24/11;
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2011, ARG/elt 104/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 104/11);
- la deliberazione dell’Autorità 3 novembre 2011, ARG/com 151/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 151/11);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2012, 79/2012/R/com (di seguito: deliberazione 79/2012/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 21 giugno 2012, 259/2012/A (di seguito: deliberazione 259/2012/A);
- la deliberazione dell’Autorità 21 giugno 2012, 260/2012/E/com (di seguito: deliberazione 260/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2012, 323/2012/E/com (di seguito: deliberazione 323/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 4 ottobre 2012, 399/2012/E/com (di seguito: deliberazione 399/2012/E/com);

- la deliberazione dell’Autorità 15 novembre 2012, 476/2012/E/com (di seguito: deliberazione 476/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 15 novembre 2012, 477/2012/E/com (di seguito: deliberazione 477/2012/E/com).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 27, comma 2, primo periodo, della legge 99/09 prevede che l'Autorità si avvalga del Gestore dei servizi elettrici S.p.A. (oggi Gestore dei servizi energetici-GSE S.p.A.) e dell’Acquirente unico S.p.A. per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia, anche con riferimento alle funzioni di cui all'articolo 2, comma 12, lettere l) e m), della legge 481/95, nonché per l'espletamento di attività tecniche sottese all'accertamento e alla verifica dei costi posti a carico dei clienti come maggiorazioni e ulteriori componenti del prezzo finale dell'energia;
- l'articolo 27, comma 2, secondo periodo, della legge 99/09 prevede che dal predetto avvalimento non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- in attuazione dell’articolo 27, comma 2, della legge 99/09, con la deliberazione GOP 71/09 l'Autorità ha:
 - a) approvato il Disciplinare di avvalimento del Gestore dei Servizi Energetici-GSE S.p.A. (di seguito: GSE) e dell’Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: AU) ai sensi dell’articolo 27, comma 2, della legge 99/09;
 - b) individuato alcune attività oggetto di avvalimento e le relative decorrenze;
 - c) trasferito dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico al GSE, a partire dal 1 luglio 2010, l’avvalimento relativo alle verifiche e sopralluoghi su impianti di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, da fonti assimilate alle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione;
 - d) individuato le modalità di copertura degli oneri derivanti dalle attività in avvalimento;
- il Disciplinare di avvalimento (Allegato A alla deliberazione GOP 71/09) è entrato in vigore il 1 gennaio 2010 per un periodo di tre anni, cioè fino al 31 dicembre 2012;
- lo stesso Disciplinare prevede la possibilità di rinnovo con provvedimento dell’Autorità.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- a partire dal 1 gennaio 2010, l’Autorità ha adottato i seguenti regolamenti attuativi della deliberazione GOP 71/09:
 - a) con la deliberazione GOP 16/10 è stato approvato il Regolamento disciplinante le modalità di copertura degli oneri relativi allo Sportello per il consumatore sostenuti dall’AU (ai sensi del comma 2, lettera b, della deliberazione GOP 71/09);
 - b) con la deliberazione GOP 43/10 è stato costituito, presso il GSE, il Comitato di esperti ed è stato trasferito, dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico al GSE, l’Albo dei componenti dei nuclei ispettivi per l’effettuazione di verifiche e sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica

- alimentati da fonti rinnovabili, da fonti assimilate alle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione (ai sensi del comma 2, lettera a, della deliberazione GOP 71/09);
- c) con la deliberazione ARG/com 201/10, sono state definite le direttive per lo sviluppo del Sistema informativo integrato per la gestione dei rapporti fra i diversi operatori dei mercati liberalizzati (ai sensi del comma 2, lettera c, della deliberazione GOP 71/09);
 - d) con la deliberazione ARG/elt 219/10, sono state fissate le disposizioni per il funzionamento del Sistema Indennitario di cui all'Allegato B della deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09 (ai sensi del comma 2, lettera d, della deliberazione GOP 71/09);
 - e) con la deliberazione ARG/com 151/11, è stato approvato il Testo integrato del sistema di monitoraggio dei mercati della vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale, nel cui ambito l'Autorità si avvale dell'Acquirente unico, quale supporto informativo nella fase operativa della rilevazione dati, ai sensi del punto 3 della deliberazione GOP 71/09; e che con la deliberazione n. 259/12 è stato approvato il Regolamento disciplinante l'attività di natura amministrativo-contabile per la copertura degli oneri sostenuti dall'AU in relazione all'avvalimento di cui alla suddetta deliberazione ARG/com 151/11;
 - f) con la deliberazione 79/2012/R/com, è stato approvato il regolamento di funzionamento del Sistema Informativo Integrato;
 - g) con la deliberazione 260/2012/E/com, l'Autorità ha istituito il Servizio conciliazione clienti energia, avvalendosi di Acquirente Unico S.p.A. per lo sviluppo del progetto e la successiva realizzazione e gestione del Servizio medesimo;
 - h) con la deliberazione 323/2012/E/com, l'Autorità ha dato attuazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 e dall'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 93/11, che prevedono, rispettivamente, tra l'altro:
 - l'istituzione, anche avvalendosi dell'Acquirente Unico, di sportelli unici al fine di mettere a disposizione dei clienti tutte le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, la normativa in vigore e le modalità di risoluzione delle controversie di cui dispongono;
 - il trattamento efficace dei reclami dei clienti finali nei confronti dei venditori e dei distributori di gas naturale ed energia elettrica, avvalendosi dell'Acquirente Unico;
 - i) con la deliberazione 477/2012/E/com, è stato approvato il regolamento disciplinante le modalità di copertura degli oneri sostenuti da Acquirente Unico relativi al Servizio conciliazione clienti energia ai sensi della deliberazione 260/2012/E/com;
 - j) con la deliberazione 476/2012/E/com, l'Autorità ha posto gli oneri derivanti dall'attivazione del Servizio conciliazione clienti energia, per il 60% a carico del Conto qualità energia elettrica e per il 40% a carico del Conto qualità gas;
 - l'articolo 1, comma 5, della deliberazione GOP 43/10 stabilisce che il Comitato di esperti, istituito dal comma 1 del medesimo articolo, decade il 31 dicembre 2012, in coincidenza con la scadenza del Disciplinare di avvalimento approvato con la deliberazione GOP 71/09, salvo eventuale rinnovo;

- con la deliberazione 399/2012/E/com, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione del nuovo Regolamento dello Sportello per il consumatore di energia, in relazione all'innovazione delle sue funzioni.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- gli oneri derivanti dal sistema di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti di cogenerazione ad alto rendimento, disciplinato dal DM 5 settembre 2011, sono recuperati attraverso una ulteriore componente del prezzo finale dell'energia elettrica (componente tariffaria UC7);
- con la deliberazione ARG/elt 104/11, l'Autorità ha determinato le condizioni che devono rispettare i contratti di vendita di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili – che generalmente prevedono una maggiorazione del prezzo di vendita – al fine di garantire la tutela del consumatore, secondo principi di concorrenza e trasparenza, e assicurando che la stessa energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non venga inclusa più di una volta in contratti di vendita al cliente finale;
- le verifiche e gli accertamenti relativi alle attività richiamate ai precedenti due alinea rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 27, comma 2, della legge 99/09.

RITENUTO OPPORTUNO:

- rinnovare la validità del Disciplinare di avvalimento, approvato con deliberazione GOP 71/09, per il triennio 2013-2015;
- aggiornare le attività oggetto di avvalimento;
- individuare ulteriori attività che potranno essere oggetto di verifiche e controlli da parte dell'Autorità attraverso avvalimento del GSE, secondo modalità da definirsi con successivi provvedimenti dell'Autorità, in base alle esigenze operative dell'Autorità e alle risorse disponibili del GSE;
- confermare i contenuti del Disciplinare di avvalimento, approvato con deliberazione GOP 71/09, aggiornandone il periodo di durata (articolo 10);
- confermare le disposizioni della deliberazione GOP 71/09 circa le modalità di copertura degli oneri sostenuti dal GSE e dall'AU per lo svolgimento delle attività in regime di avvalimento;
- rinnovare l'operatività del Comitato di esperti, di cui alla deliberazione GOP 43/10, per il triennio 2013-2015

DELIBERA

1. di rinnovare, per il periodo 1 gennaio 2013 - 31 dicembre 2015, la validità del Disciplinare di avvalimento, approvato con deliberazione GOP 71/09, modificando gli articoli 1, comma 1.3, e 4, comma 4.3 ed aggiornando l'articolo 10, comma 10.1, del medesimo Disciplinare, riportato nell'Allegato A al presente provvedimento, di cui è parte integrante e sostanziale;

2. di individuare, come attività oggetto di avvalimento del Gestore dei servizi energetici-GSE S.p.A., le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, da fonti assimilate alle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione, secondo le modalità indicate nella deliberazione GOP 43/10 e nel Regolamento per le verifiche sugli impianti di produzione approvato con la deliberazione 215/04;
3. di individuare le seguenti attività oggetto di avvalimento dell'Acquirente unico S.p.A.:
 - a. gestione dello "Sportello del consumatore di energia", secondo quanto disciplinato dalla deliberazione 323/2012/E/com e dal regolamento che verrà approvato in esito al procedimento avviato con deliberazione 399/2012/E/com, nonché nel rispetto delle tempistiche relative alle attività di natura amministrativo-contabile indicate nel regolamento approvato con la deliberazione GOP 16/10 e sue successive modifiche e integrazioni;
 - b. progettazione, realizzazione e gestione del Sistema Informativo Integrato secondo le modalità indicate nel regolamento approvato con la deliberazione 79/2012/E/com e sue successive modifiche e integrazioni;
 - c. gestione del Sistema Indennitario secondo le modalità indicate nel regolamento approvato con la deliberazione ARG/elt 219/10 e sue successive modifiche e integrazioni;
 - d. supporto informativo nella fase operativa della rilevazione dati nell'ambito del sistema di monitoraggio dei mercati della vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale, secondo le modalità indicate nel regolamento, approvato con la deliberazione 259/2012/A e nel disciplinare, di cui al punto 2, della deliberazione ARG/com 151/11;
 - e. gestione del "Servizio conciliazione clienti energia", secondo quanto disciplinato dalla deliberazione 260/2012/E/com e nel rispetto delle modalità indicate nel regolamento approvato con deliberazione 477/2012/E/com;
4. di prevedere che ulteriori attività di verifica e controllo, sottese a costi posti a carico dei clienti come maggiorazioni e ulteriori componenti del prezzo finale dell'energia, potranno essere effettuate avvalendosi del GSE, secondo modalità definite in appositi regolamenti da approvarsi con successivi provvedimenti dell'Autorità in funzione delle esigenze operative della stessa Autorità e delle risorse disponibili da parte del GSE. Tra queste, a titolo esemplificativo, le seguenti:
 - a. accertamento del rispetto delle condizioni definite dalla deliberazione ARG/elt 104/11 per i contratti di vendita di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
 - b. accertamenti sulla conformità delle modalità di effettuazione dei servizi di misura dell'energia elettrica e di connessione alla rete elettrica da parte dei gestori di rete.
5. di prevedere che ulteriori attività poste a tutela dei consumatori potranno essere effettuate tramite l'AU, secondo modalità definite in appositi regolamenti da approvarsi con successivi provvedimenti dell'Autorità in funzione delle esigenze operative della stessa Autorità e delle risorse disponibili da parte dell'AU;
6. di provvedere, con le modalità di seguito elencate, alla copertura degli oneri derivanti dalle attività in avvalimento:

- a. per le attività svolte in avvalimento dal GSE ai sensi del precedente punto 2, gli oneri sono posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, di cui all'articolo 47, comma 1, lettera b, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11;
 - b. per le attività svolte in avvalimento dall'AU ai sensi del precedente punto 3, lettere a, d ed e, gli oneri sono posti per il 60% a carico del Conto qualità dei servizi elettrici, di cui all'articolo 47, comma 1, lettera f, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11 e per il 40% a carico del Conto per la qualità dei servizi gas, di cui all'articolo 71, del Testo Unico della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas, approvato con la deliberazione ARG/gas 120/08;
 - c. per le attività svolte in avvalimento dall'AU ai sensi del precedente punto 3, lettera b, gli oneri sono posti a carico del Conto oneri per il funzionamento del Sistema Informatico Integrato, di cui all'articolo 47, comma 1, lettera t, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11;
 - d. per le attività svolte in avvalimento dall'AU ai sensi del precedente punto 3, lettera c, gli oneri sono posti a carico del Conto per il rischio creditizio, di cui all'articolo 47, comma 1, lettera u, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11;
7. di prevedere che per le ulteriori attività in avvalimento, di cui ai punti 4 e 5, le modalità di copertura dei costi saranno stabilite con i successivi provvedimenti di approvazione dei relativi regolamenti;
 8. di sostituire, all'articolo 1, comma 5, della deliberazione GOP 43/10, le parole: «31 dicembre 2012» con le parole: «31 dicembre 2015»;
 9. di trasmettere copia del presente provvedimento al Gestore dei servizi energetici-GSE S.p.A., all'Acquirente Unico S.p.A. e alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;
 10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

29 novembre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni